



Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano  
Patrimonio Mondiale dell'Unesco  
Bandiera Blu 2007-2023

**Comune di Montecorice**  
Provincia di Salerno



**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**

<b>REGISTRO GENERALE</b>	
<b>Numero</b>	<b>Data</b>
566	26-11-2024

**Servizio: AREA AFFARI GENERALI - PERSONALE - RAGIONERIA**

**Responsabile del Servizio: FRANCESCO PAOLO SCOLA**

**Reg. Serv. n. 79 del 26-11-2024**

<b>OGGETTO:</b>	COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2024 (CCNL FUNZIONI LOCALI 16 NOVEMBRE 2022) - PARZIALE RETTIFICA
-----------------	--

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

**Visto** il Decreto Sindacale n. 13 del 21.07.2022 con il quale il sottoscritto, ai sensi della normativa vigente in materia, è stato nominato Responsabile dell'Area I Amministrativa - Economico/Finanziaria;

**Vista** la Delibera di Consiglio comunale n. 14 del 03-04-2024 con cui è stato approvato il Bilancio di previsione 2024/2026;

Premesso che:

- il D.Lgs. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, il quale rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate è un atto di natura gestionale;
- le risorse destinate a incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati a un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- le modalità di determinazione delle risorse in oggetto, regolate dagli artt. 79 e 80, CCNL Funzioni locali 16 novembre 2022, risultano suddivise in:
  - o **RISORSE STABILI**, costituite da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 79, CCNL 16 novembre 2022, come certificate dal collegio dei revisori;
  - o **RISORSE VARIABILI**, che hanno validità esclusivamente per l'anno in cui sono definite e messe a disposizione del Fondo risorse decentrate;
- la disciplina specifica delle diverse voci che alimentano il predetto Fondo è contenuta nell'art. 79 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018;

Visto l'art. 8, c. 4, CCNL 16 novembre 2022 che dispone:

*“4. Al fine di garantire la piena funzionalità dei servizi e la puntuale applicazione degli istituti contrattuali, la sessione negoziale, di cui al comma 1, ultimo periodo, va avviata entro il primo quadrimestre dell'anno di riferimento, compatibilmente con i tempi di adozione degli strumenti di programmazione e di rendicontazione. Nell'ambito di tale sessione negoziale, l'Ente fornisce una informativa sui dati relativi alla costituzione del fondo di cui all'art. 79 (Fondo risorse decentrate: costituzione).”*

Vista la deliberazione della sezione regionale di controllo per il Molise della Corte dei conti n. 15/2018, depositata il 28 febbraio 2018, che ribadisce quanto segue:

*“La giurisprudenza contabile ha evidenziato che, in relazione alle risorse decentrate, il principio contabile stabilisce che la corretta gestione del fondo comprende tre fasi obbligatorie e sequenziali e che solamente nel caso in cui nell'esercizio di riferimento siano adempiute correttamente tutte e tre le fasi, le risorse riferite al “Fondo” potranno essere impegnate e liquidate (cfr. Sezione Controllo per il Molise, deliberazione n. 218/2015/PAR e Sezione controllo Veneto delibera n. 263/2016).*

*La prima fase consiste nell'individuazione in bilancio delle risorse. A tale proposito si evidenzia che a finanziare il “Fondo” contribuiscono le risorse stabili così definite in quanto sono risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (le principali fonti di alimentazione delle risorse stabili sono gli incrementi fissati dai CCNL) e le risorse variabili che, a differenza delle prime, hanno valenza annuale (tali risorse sono finanziate di anno in anno dall'ente sulla base di una valutazione delle proprie capacità di bilancio).*

*La seconda fase consiste nell'adozione dell'atto di costituzione del fondo che ha la funzione di costituire il vincolo contabile alle risorse e svolge una funzione ricognitiva in quanto è diretta a quantificare l'ammontare delle risorse. Tale atto, come già sopra chiarito deve essere formale e di competenza del dirigente e, inoltre, deve essere sottoposto a certificazione da parte dell'organo di revisione.*

*La terza ed ultima fase consiste nella sottoscrizione del contratto decentrato annuale che, secondo i nuovi principi della competenza finanziaria potenziata, costituisce titolo idoneo al perfezionamento dell'obbligazione.”*

Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, in riferimento alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

Visto l'art. 40, c. 3-quinquies, D.Lgs. n. 165/2001, il quale stabilisce che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa *“nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”*;

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 149, del 05-11-2024, recante linee di indirizzo per la delegazione di parte pubblica, in ordine alla costituzione e utilizzo del fondo 2024;

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 141 in data 19.09.2023, recante linee di indirizzo per la delegazione di parte pubblica, in ordine alla costituzione e utilizzo del fondo 2023 e, relativamente alla costituzione, di prevedere la possibilità, in base alle capacità di bilancio, di incrementare dello 0,22% del monte salari anno 2018, le risorse del fondo del comparto e del fondo destinato al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato per gli incarichi di Elevata Qualificazione, in applicazione dell'art. 79, comma 3, del CCNL 16.11.2022;

Visto l'art. 23, c. 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”*;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 23, D.Lgs. n. 75/2017, l'importo complessivo del trattamento accessorio non può essere superiore a quello dell'anno 2016, come costituito nel rispetto delle sopra citate disposizioni, senza alcuna verifica da effettuare sulla riduzione del personale in servizio;

Considerato che le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi dei citati art. 9, c. 2-bis, D.L. 78/2010 e art. 1, c. 236, L. 208/2015, si intendono consolidate ai fini del rispetto del vigente limite dell'anno 2016;

Preso atto che il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio per l'anno 2024;

Preso atto che la Corte dei conti, Sez. delle Autonomie, con deliberazione n. 19/SEZAUT/2018/QMIG depositata il 18 ottobre 2018, ha definitivamente chiarito che: *“Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017”*.

Preso atto di quanto disposto dall'art. 33, c. 2, D.L. n. 34/2019 in relazione alle modalità di determinazione del tetto massimo di spesa per assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 20 aprile 2020, come stabilito dal D.M. 17 marzo 2020;

Rilevato inoltre che l'art. 33, c. 2, D.L. n. 34/2019 dispone, tra l'altro: *“Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.”*

Evidenziato che il D.M. 17/03/2020, pubblicato nella G.U. della Repubblica in data 27/04/2020, all'art. 1, comma 2, sancisce quanto segue: *“ le disposizioni di cui al presente decreto e quelle conseguenti in materia di trattamento economico accessorio contenute all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020.”*;

Rilevato che la Corte dei Conti, sez. regionale per il controllo della Lombardia, con deliberazione n. 134 del 22/09/2021 ha chiarito che la quantificazione delle unità di personale, aggiuntive nell'anno di riferimento, da considerare ai fini dell'adeguamento del limite del salario accessorio non può che tener conto di tutte le nuove assunzioni (o cessazioni) intervenute successivamente al 31 dicembre 2018, anche se antecedenti all'entrata in vigore del decreto;

Considerato che il decreto attuativo di cui sopra e la circolare interministeriale esplicitiva del richiamato D.M. del 13 maggio 2020, pubblicato in G.U. data 11/09/2020, hanno chiarito che è fatto

salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero iniziale rilevato al 31/12/2018;

Preso atto che il numero dei dipendenti a tempo indeterminato, di qualifica non dirigenziale (rapportato alla percentuale di part time), considerata la previsione dei cedolini che verranno emanati al 31/12/2024, come da indicazione fornita dalla RGS, con nota n. 179877, del 1° settembre 2020 e n. 12454 del 15 gennaio 2021, è superiore (10,83) a quello presente a tempo indeterminato alla data del 31/12/2018 (10,00), rapportate alla percentuale di part time;

Verificato che per effetto di quanto sopra esposto, il limite dell'ex art. 23, comma 2, del D.Lgs. n.75/2017 è adeguato in aumento per un importo di **€. 8.063,93**, come da prospetto **Allegato A**;

Preso atto che la costituzione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2024 fa proprie le determinazioni della RGS in relazione alla quantificazione del limite di spesa in rapporto alle variazioni effettive intervenute nel numero dei dipendenti a tempo indeterminato tra l'esercizio 2018 e l'esercizio 2024;

Rilevato pertanto che è necessario procedere alla costituzione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2024, nel rispetto delle norme e delle interpretazioni sopra citate;

Dato atto:

- che nella definizione delle risorse stabili per l'anno 2024:
- il limite dell'ex art. 23, comma 2, del D.Lgs. n.75/2017 è adeguato in aumento per un importo di **€. 8.063,93**, come da prospetto **Allegato A** – (l'art. 33, c. 2, D.L. n. 34/2019);
- che nella definizione delle risorse variabili per l'anno 2024:
- Sono state inserite le somme derivanti dall'applicazione dell'art. 1, c. 1091, L. 30 dicembre 2018, n. 145, relative agli incentivi per il potenziamento della riscossione dei tributi comunali sulla base dei criteri che saranno definiti nell'approvando regolamento,
- sono state inserite le somme per incentivi alle funzioni tecniche, di cui al D.Lgs. 36/2023 nuovo codice degli appalti;
- Sono state inserite le somme relative allo 0,22% del monte salari anno 2018, da destinare al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato per gli incarichi di Elevata Qualificazione, in applicazione dell'art. 79, comma 3, del CCNL 16.11.2022;

Dato atto che prima della sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo si provvederà

agli adempimenti previsti dall'art. 40-bis, c. 1, D.Lgs. n. 165/2001 a oggetto "*Controlli in materia di contrattazione integrativa*";

Vista la determinazione n. 538 Reg. generale del 11-11-2024 con la quale si è proceduto alla costituzione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2024 (CCNL FUNZIONI LOCALI 16 NOVEMBRE 2022);

Dato atto che, in sede di costituzione del fondo è stato erroneamente indicata la quantificazione del fondo risorse decentrate per l'importo relativo al differenziale ai sensi dell'art. art. 79, c. 1bis, CCNL 2022 per un importo pari ad € 1.094,93 che occorre inserire nel Fondo risorse decentrate parte stabile;

Ritenuto procedere ad una rettifica parziale della determinazione n. 538 Reg. Generale del 11-11-2024 con incremento della parte stabile del Fondo di € 1.094,93;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla quantificazione del fondo risorse decentrate per l'anno 2024 nell'ammontare complessivo pari ad € **118.628,35**, come da prospetto "*Fondo risorse decentrate - anno 2024*", allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (**ALL. A**), di cui:

- € **50.000,00**, destinate agli incentivi per funzioni tecniche;
- € **15.000,00**, destinate al recupero evasione IMU – TARI;
- € **763,35**, destinate all'incremento del fondo per le retribuzioni di posizione e di risultato;
- € **10.000,00** condono edilizio;

Di dare atto altresì che le risorse decentrate disponibili per l'anno 2024 da destinare alla contrattazione decentrata integrativa, ai sensi dell'art. 7, comma 4, lett. a), del CCNL 16.11.2022, ammontano ad € **42.865,00**, a cui occorre detrarre le risorse necessarie per corrispondere i differenziali di progressione economica e dell'indennità di comparto maturati;

Richiamato il D.Lgs. n. 118/2011, e in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che al punto 5.2 definisce la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

Dato atto che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. e alle R.S.U., ai sensi dell'art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 165/2001;

Ricordato che l'ente potrà, in ogni momento, procedere a rideterminare l'importo del fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustificano la revisione degli importi qui riepilogati;

Tutto ciò premesso e considerato.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il CCNL Funzioni locali 16 novembre 2022;

### **DETERMINA**

1. di precisare come le premesse e la parte narrativa formano parte essenziale ed integrativa della presente determinazione.
2. di rideterminare, a partire dall'anno 2024, il fondo destinato alle retribuzioni di posizione ed alle retribuzioni di risultato nella misura di **€. 78.748,40**, di cui il 15% destinate alla retribuzione di risultato.
3. di procedere alla costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2024, ai sensi dell'art. 79 del CCNL 16.11.2022, da destinare nell'anno 2024 agli utilizzi previsti dall'art.80, comma 2, del CCNL 16.11.2022, nell'importo di **€. 11.412,35**, al netto delle seguenti somme:
  - **€.25.819,86**, parte stabile destinate al costo storico delle progressioni economiche orizzontali all'interno delle Aree;
  - **€. 5.632,79**, parte stabile destinate al costo dell'indennità di comparto a carico del fondo.
4. di dare atto che l'importo delle risorse accessorie dell'anno 2024, costituite dal fondo delle risorse decentrate, dal valore a bilancio stanziato per il finanziamento delle posizioni organizzative e di risultato e dell'importo del lavoro straordinario, al netto delle risorse escluse, non superano gli importi previsti nella costituzione del fondo dell'anno 2016, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, precisando che l'aumento o diminuzione del fondo salario accessorio è coerente con le disposizioni di cui all'art. 33, comma 2, D.L. 34/2019, così come indicato nella Conferenza Stato città del 11/12/2019, e che, di conseguenza, gli importi previsti saranno assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di

previsione 2024-2026, tenuto conto che l'obbligazione giuridica risulterà perfezionata ai fini dell'esigibilità della spesa e con conseguente attivazione del Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente per le risorse stanziato e non impegnate nell'esercizio 2024 esclusivamente dalla data della sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo entro il 31 dicembre del corrente anno.

5. di dare informazione del presente atto alle OO.SS. ed alla R.S.U. anche ai fini dell'apertura delle trattative per la successiva sottoscrizione del contratto decentrato.
6. Di dare atto che la presente determinazione rettifica la determinazione n. 538 reg. generale del 11-11-2024;
7. di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento di costituzione del fondo per l'anno 2024 sul sito istituzionale dell'ente nella Sezione Amministrazione Trasparente-Personale-Contrattazione Integrativa, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D.Lgds. 33/2013 e ss.mm.ii..
8. di precisare che il responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/90 è il dirigente sottoscrittore del presente provvedimento.

**DETERMINAZIONE N. 566 DEL 26-11-2024**

**OGGETTO: COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2024  
(CCNL FUNZIONI LOCALI 16 NOVEMBRE 2022) - PARZIALE RETTIFICA**

Il Responsabile del Servizio  
SCOLA FRANCESCO PAOLO

**Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005  
e ss.mm.ii.**